



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno II - n. 1-2007**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**3**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 1-2007  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

solo una delle risposte possibili – cioè quella di snellire i programmi e il numero di pagine da studiare – non la sola. Un'altra potrebbe essere quella di cambiare spesso i programmi, in specie aggiungendo a una parte generale una speciale, dal momento che i crediti che le Università hanno attribuito al diritto ecclesiastico consentirebbero anche trattazioni più corpose.

Ma tant'è, se questo è il taglio della Collana, la risposta data dagli Autori è la migliore possibile, poiché in questo Manuale breve è ricompresa tutta la disciplina, nei suoi aspetti essenziali, sulla base di una sistematica classica, all'interno della quale solo il matrimonio è, forse volutamente, un po' sacrificato.

Per il resto c'è tutto: gli aspetti costituzionali e internazionali, le fonti, gli enti, i rapporti finanziari, il sostentamento del clero, l'edilizia di culto, i ministri, l'assistenza spirituale, l'insegnamento della religione cattolica e le scuole confessionali, gli aspetti penalistici e, molto interessante, anche un capitolo sui dati personali religiosi. Mancano i riferimenti storici e i rapporti con le altre discipline giuridiche o in senso lato culturali.

Lo sforzo di sintesi è notevole, l'esposizione è chiara, l'impostazione generale sembra essere condivisa nelle parti speciali e vi sono una serie di riferimenti giurisprudenziali, anche recenti, che arricchiscono il volume. Avrei posto anche in calce una bibliografia essenziale e omissa del tutto la seconda parte, perché non vorrei che un esame universitario si riducesse a questo e che ad ogni domanda si potesse dare un'unica risposta. Ma è una scelta che concerne più che gli Autori la Collana, all'interno della quale il diritto ecclesiastico è con questo volume degnamente rappresentato.

**Mario Tedeschi**

I. Zuanazzi, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Jovene, Napoli, 2005, pp. 750.

Il diritto amministrativo canonico è materia che ha avuto particolare sviluppo di recente e che è stata, perlopiù, studiata con precipua attenzione alle categorie elaborate dalle dogmatiche civili. Si sono così prodotte elaborazioni in prevalenza di carattere tecnico, che hanno ricostruito il sistema di diritto amministrativo definito dalle due codifica-

zioni con la preoccupazione di superare gli interrogativi di fondo circa la compatibilità delle regole degli ordinamenti statuali con la peculiare funzione salvifica del diritto ecclesiale.

Il testo in oggetto, invece, muove con il proposito di analizzare lo sviluppo del diritto amministrativo canonico per recuperare nell'evoluzione dell'ordinamento l'identità e le regole di esercizio di una funzione che, pur non rimanendo esente da influenze di disciplina proprie di altri sistemi, ha una sua specifica ragione d'essere.

Si procede, così, nella prima parte del lavoro, a esaminare, in cinque capitoli, l'evoluzione del sistema amministrativo nella Chiesa; tre capitoli e le conclusioni integrano, poi, la seconda parte, che guarda all'amministrazione ecclesiale tra principi ideali e garanzie formali. Tutto nell'economia del monito *praesis ut prosis* di Bernardo di Chiaravalle al futuro pontefice Eugenio III, reso per richiamare chi guida "a usare delle proprie attribuzioni per provvedere alle esigenze di quanti gli sono affidati".

L'analisi condotta in prospettiva diacronica muove con iniziali considerazioni sui fondamenti assiologici di un sistema che vede la funzione amministrativa estendersi a tutte le branche dell'ordinamento e che emerge come esigenza propria della missione storica della Chiesa: un discorso proposto con espressioni chiare, rigorose ed efficaci, opportunamente dirette a evidenziare la bipolarità celeste e terrestre della norma canonica e a distinguere la sua dimensione ontologica dalla dimensione tecnica formulata nelle prospettive dello sviluppo della cultura giuridica, anche se, poi, cede a una piuttosto frettolosa sintesi storica dell'evoluzione culturale.

Di seguito, l'A. procede all'analisi del sistema amministrativo più antico, segnalando che alle origini la Chiesa realizza un "uso creativo" dell'assetto organizzativo del basso impero romano, anche nell'utilizzazione dei termini *auctoritas* e *potestas*, arricchiti poi dalle locuzioni *plenitudo potestatis* e *sollicitudo*. Specifica valenza ecclesiale acquista pure la nozione di *iurisdictio*; minore rilievo la parola *administratio*; equivalente è l'accezione *dispensatio* (termine adatto per molteplici attività di gestione). Via via, con il consolidarsi dell'autorità pontificia, si razionalizzano le forme di giurisdizione, ma con una tendenza al prevalere del "momento soggettivo di

affermazione del diritto” rispetto al “momento oggettivo di ricognizione dell’ordine preesistente” (p. 104). E qui l’A. adotta un periodare più discorsivo, con una ricca citazione delle fonti per avvalorare quanto afferma. Una analisi dell’articolazione delle strutture di governo e dei rimedi contenziosi completa l’esposizione ed è di premessa per trattare nel terzo capitolo del potenziamento dell’ordine amministrativo nell’epoca moderna, che presenta una indubbia esigenza di distinguere e regolamentare l’*administrare* e il *iudicare*, di sottrarre gli atti *extraiudiciales* della gerarchia alla discrezionalità “autorizzatoria” e “paternalistica”.

Il dibattito della dottrina canonistica, che si sviluppa tra le due codificazioni “latine”, tratteggia un diritto amministrativo che tende ad assumere postulati di coerenza dalle teorizzazioni giuspubblicistiche civili, ma che mal si concilia con l’unitarietà della funzione di governo canonica. E nel quarto capitolo l’A. affronta le problematiche nodali di queste contrapposte attese, con precisi e adeguati rilievi tecnici in ordine alle fonti del diritto, ai profili, soggettivi e oggettivi, dei provvedimenti amministrativi nell’ordinamento della Chiesa, al rapporto tra la funzione giudiziale e quella amministrativa, al contenzioso amministrativo. Chiariti diversi equivoci e alcune preclusioni di principio, specie in ordine alla configurazione della tutela dei diritti dei fedeli, il quinto capitolo presenta la prospettiva di “una maggiore giustizia” nell’economia della complementarietà tra pubblico e privato che la nuova codificazione ha cominciato a tracciare, con analisi e rilievi critici circa la tutela dei diritti esercitata dalla Segnatura Apostolica.

Al lungo *excursus* diacronico segue, nella seconda parte del testo, l’analisi dell’amministrazione ecclesiale che, oggi, muove tra principi ideali e garanzie formali, condotta, innanzitutto, con riferimento all’apporto della legislazione positiva che, “per la prima volta nella storia del diritto canonico”, ha “trattato il diritto amministrativo alla stregua di una parte autonoma dell’ordinamento” (p. 442) e consente, con la predisposizione di adeguati meccanismi, di coniugare le attese di unitarietà del sistema canonico con la tripartizione dei poteri propria dei moderni sistemi costituzionali. Il *Codex* del 1983 definisce, individua e disciplina gli atti amministrativi, con specificazioni che l’A. sottolinea, nel settimo capitolo, con attenzione, cogliendo

novità, pregi, incertezze e limiti delle scelte operate dal codificatore.

Un pieno rispetto del fondamentale principio di equità “che informa tutto il diritto ecclesiale” consente certo “di plasmare quegli istituti e strumenti tecnici che assicurano la flessibilità del sistema nel nome di un ideale di doverosità più alto” (p. 573), ma il principio di legalità non può essere accolto nella Chiesa “nell’accezione elaborata dai regimi liberali di diritto amministrativo”. L’A. procede quindi, nell’ottavo capitolo, a ricostruire il profilo di una amministrazione ecclesiale subordinata al diritto e capace di adeguarsi alle esigenze della salvezza quanto alle regole, alla partecipazione dei soggetti coinvolti (diritto di intervento ecc.), alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive.

In conclusione, occorre riscoprire “all’interno della natura stessa della giurisdizione ecclesiale ... i principi che informano la regolamentazione della funzione amministrativa, per applicarli nelle conseguenze giuridiche più autentiche” (pp. 679-680) di una amministrazione fondata sulla giustizia, nella dinamica della grazia e ordinata alla salvezza. E in tale prospettiva, che si sintetizza nel *praesens ut prois*, l’A. chiude un lavoro senza dubbio di ingenti proporzioni e di sicuro interesse, chiaro e ampiamente documentato, equilibrato nella bipartizione e nella scansione delle problematiche, nel quale, forse, si sarebbe potuto accordare spazio anche ai riflessi delle elaborazioni canoniche nelle scelte rese dai sistemi civili, perché non è mancata una osmosi bilaterale. L’analisi dell’esercizio “autoritario” del potere di governo dei secoli pregressi, che sollecita l’invito “a ritornare alla rappresentazione originaria, propria della tradizione canonica più risalente ed autentica, della *iurisdictio* come attività dichiarativa di giustizia”, ha in sé più di una valenza. Suona a conferma della permeabilità del diritto canonico alle tradizioni giuridiche che ciascuna cultura produce, della capacità di questo sistema di adattare gli esiti cui pervengono gli ordinamenti civili alle esigenze della salvezza e, anche, della partecipazione della dottrina cattolica alle rivoluzioni culturali. Questo si è verificato in passato e, oggi, avviene in misura ancora maggiore, con lo sviluppo della “doverosità” della “partecipazione” pluralistica e della tutela dei diritti della persona.

**Flavia Petroncelli Hübler**